



N. R.A.C.L. 3262/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro

Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della udienza odierna la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3262 del R.A.C.L. dell'anno 2017 promossa da:

██████████, domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Andrea Dedoni che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;

RICORRENTE

CONTRO

██████████, con sede legale in Pula, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati ██████████ giusta procura speciale come in atti, presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliata,

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, domiciliato in Cagliari presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente;

CONVENUTE

Oggetto: *riconoscimento differenze stipendiali ed accertamento nullità rapporto a termine.*

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 19 luglio 2017 ██████████ ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta Società ██████████ dall'8 febbraio 2011 al 15 dicembre 2016 in forza di tre distinti rapporti a tempo determinato con formale inquadramento al livello 3B del CCNL Federambiente.



Tanto premesso lamenta in questa sede processuale lo svolgimento effettivo di mansioni corrispondenti al superiore livello 4 dell'accordo collettivo succitato, nonché la violazione dell'art. 5 comma 4 bis del D.lgs. n. 368/2001 e dell'art. 19 del D.lgs. n. 81/2015, avendo svolto per oltre 36 mesi mansioni di pari livello e categoria in forza di plurimi rapporti a termine intercorsi con la società convenuta.

Ha quindi concluso come segue:

In via principale:

1) *Accertare e dichiarare che il ricorrente ha disimpegnato le medesime mansioni alle dipendenze della [REDACTED] in virtù di diversi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, per più di 36 mesi, in violazione dell'art. 4bis d.lgs. n. 368/2001 e 21 d.lgs. n. 81/2015, ratione temporis applicabile e, per l'effetto, dichiarare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro cessato in data 15 dicembre 2016;*

2) *Per l'effetto, condannare l'odierna convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria ricompresa tra le 2,5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi ex art. 429 c.p.c. dalla data della Sentenza e fino al saldo;*

3) *Accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della [REDACTED] con decorrenza dal 8 febbraio 2011 e fino alla cessazione dei rapporti di lavoro, disimpegnando le mansioni di impiegato amministrativo addetto al servizio con inquadramento nel Livello 4 CCNL Federambiente, o delle mansioni maggiori o minori che verranno accertate in corso di causa, e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della somma di € 10.885,34 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, lavoro festivo, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR, o della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda e fino al saldo;*

4) *Condannare la società [REDACTED] al versamento presso l'I.N.P.S. dei contributi previdenziali obbligatori derivanti dai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato intercorsi dal mese di febbraio 2011 e fino al 15 dicembre 2016, così come derivanti dal superiore inquadramento richiesto;*

5) *Condannare, altresì, la [REDACTED] in persona del legale rappr.te pro tempore, alla costituzione presso l'I.N.P.S. di una rendita ex art. 13 della Legge 338/1962 relativamente a quella parte di contributi che dovesse essere risultata prescritta in corso di causa.*

In via subordinata:

6) *Accertare e dichiarare che il ricorrente ha disimpegnato le medesime mansioni alle dipendenze della*



██████████ in virtù di diversi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, per più di 36 mesi, in violazione dell'art. 4bis d.lgs. n. 368/2001 e 21 d.lgs. n. 81/2015, *ratione temporis* applicabile e, per l'effetto, dichiarare la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato sin dalla data di superamento del termine con conseguente ordine di reintegrazione e/o reinserimento del lavoratore nel posto di lavoro precedente occupato nonché condannare l'odierna convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria ricompresa tra le 2,5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi ex art. 429 c.p.c. dalla data della sentenza e fino al saldo;

7) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

La società convenuta si è ritualmente costituita in giudizio onde contestare in fatto ed in diritto le avverse domande, delle quali ha chiesto il rigetto.

In particolare ha sostenuto la correttezza dell'inquadramento del ██████████ rispetto alle mansioni concretamente affidategli nonché la insussistenza del dedotto abuso nell'impiego del contratto a tempo determinato posto che il ricorrente è stato assunto, all'esito della scadenza del primo contratto, in forza di una selezione pubblica essendo risultato vincitore talchè non poteva ricusare di assumerlo ulteriormente per il periodo previsto dal relativo avviso.

Anche l'Inps si è costituita in giudizio ed ha concluso nei seguenti termini: *Nel caso di accoglimento, anche parziale, dello stesso, condannare chi di ragione al pagamento, in favore dell'Inps, della differenza tra quanto corrisposto e quanto in effetti dovuto in ragione delle differenze stipendiali accertate, oltre somme aggiuntive di legge, da calcolarsi ai sensi dell'art. 116, co. 8, lett. b) L. 388/2000, oltre interessi di cui all'art. 116, co. 9 della medesima disposizione, al saldo.*

La causa, istruita mediante libero interrogatorio delle parti private, esame testimoniale e produzioni documentali, è stata discussa dai difensori comparsi alla odierna udienza mediante il richiamo alle rispettive difese come esposte in atti.

*

Il ricorso è fondato e pertanto merita di essere accolto nei limiti e per le ragioni che si passa ad esporre.

Con riguardo al dedotto svolgimento di mansioni superiori è noto che la verifica circa la fondatezza della pretesa vantata in causa va condotta secondo il consueto procedimento trifasico, comprensivo dell'accertamento in fatto delle attività lavorative svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della contrattazione collettiva individuati nella seconda (cfr., tra le varie, Cass. n. 26233/2008 e n. 8589/2015).



Da ultimo la stessa Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 30580/2019) ha ribadito e precisato quali siano le modalità di svolgimento di tale indagine chiarendo che *il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda* (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006);

9. è stato precisato che l'osservanza dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 8142/2018, 18943/2016 cit.).

Calando tali insegnamenti nel caso di specie all'esito della prova testimoniale è stato possibile appurare che il [REDACTED] ha svolto mansioni impiegate non limitate a meri compiti esecutivi, ma concernenti anche attività di tipo più prettamente istruttorio, caratterizzate da apprezzabili margini di autonomia operativa.

Il teste [REDACTED] ha confermato che [REDACTED] ha disimpegnato i compiti descritti nei capi descritti in ricorso, nella sostanza curando le verifiche relative alle eventuali morosità degli utenti per i tributi gestiti dalla convenuta (TIA/TARES/TARI) e provvedendo alle ulteriori attività volte al recupero dei crediti vantati dall'amministrazione.

In particolare ha riferito che *istruiva la pratica, formava una cartella, poi inviava un sollecito ed in caso di mancato pagamento predisponiva l'attività di accertamento a.d.r.: il sollecito veniva firmato dalla dott.ssa [REDACTED] mi pare fosse così preparava gli atti di sollecito inoltrati all'utente con raccomandata, predisponiva i ruoli coattivi che poi trasmetteva per la firma alla dott.ssa [REDACTED]*

Analoghe dichiarazioni ha reso il teste [REDACTED] istruttore amministrativo presso il [REDACTED] il quale ha rammentato che il ricorrente si occupava tra le varie incombenze di fornire informazioni, chiarimenti e supporto tecnico all'utenza, di predisporre i ruoli coattivi che poi venivano supervisionati dallo [REDACTED] e dalla dirigente [REDACTED] ed ancora di curare l'attività di riscossione con l'ausilio di un applicativo in uso alla società.

Anche i successivi testi [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] hanno nella sostanza confermato quanto riferito da coloro che li hanno preceduti, evidenziando che il referente diretto per il [REDACTED] era il dr. [REDACTED] e che gli atti istruttori, in particolare le determinazioni, una volta predisposti dal ricorrente venivano infine sottoposti alla firma della dott.ssa [REDACTED]



Il teste [REDACTED] sentito per ultimo, per sua stessa ammissione ha riferito di non conoscere nel dettaglio quali fossero i compiti concretamente assegnati al ricorrente.

Passando alla seconda fase del richiamato procedimento logico-giuridico occorre riportare le previsioni contrattuali recanti le declaratorie professionali che, secondo la difesa ricorrente, risultano sovrapponibili con le mansioni in fatto svolte dal ricorrente.

Il CCNL Federambiente del 17 novembre 2011, all'art. 15 (cfr. estratto sub doc. 6 produzioni parte ricorrente) così descrive il personale dell'Area Tecnica ed Amministrativa inquadrato nel 3° livello professionale *Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.*

Lo stesso accordo ascrive al 4° livello professionale i *Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.*

Tra le figure che a titolo esemplificativo rientrano in tale declaratoria vi sono gli addetti a compiti di segreteria, quelli preposti ad attività di tipo amministrativo – contabile, gli addetti alla elaborazione dati su apposite apparecchiature ed ancora gli addetti allo sportello che interagiscono con l'utenza per la gestione dei procedimenti di competenza dell'Ufficio.

Ebbene se si ha riguardo al tipo di compiti cui il ricorrente è stato adibito fin dal suo ingresso nella società convenuta, come ricostruibili sulla scorta delle concordi deposizioni testimoniali, supportate anche da elementi di conferma di tipo documentale (cfr. docc. nn. 8, 9 e 10 produzioni parte ricorrente), non paiono sussistere dubbi sull'effettivo svolgimento di compiti ascrivibili al 4° livello professionale con attribuzione della posizione parametrica A all'esito della maturazione di 5 anni di servizio in tale livello superiore rispetto a quello nominale.

Egli pertanto ha maturato ai sensi dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 16 dell'accordo collettivo anzidetto il diritto all'inquadramento nel livello 4B dall'8 maggio 2011 ed in quello 4A dal mese di luglio 2016 (come espressamente precisato nell'allegato 5 in atti).

La società convenuta va quindi condannata a provvedere all'inquadramento del [REDACTED] nei termini



anzidetti nonché al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive siccome quantificate in ragione di euro 10.855,34 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo.

Si tratta dell'importo complessivo calcolato dalla difesa ricorrente sul quale la datrice di lavoro non ha invero svolto precisi ed argomentati rilievi critici, talchè ben può ritenersi, avuto riguardo ai valori tabellari ivi annotati ed alle risultanze ricavabili dai cedolini paga in atti, che quanto ivi esposto possa essere adeguatamente valorizzato ai fini decisori.

*

Con riguardo all'ulteriore domanda concernente la violazione del termine di cui all'art. 5 comma 4 bis del D.lgs. n. 368/2001, che nella formulazione vigente *ratione temporis* a partire dal 23 agosto 2013 prevedeva che *Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2*, la convenuta ha effettivamente perfezionato l'illecito testè descritto.

Osserva in proposito il Tribunale che le mansioni cui il ████████ è stato adibito sia nel periodo 2011 – 2013 che in quello successivo, a partire dal febbraio 2014, non sono sostanzialmente mutate, come è dato evincere dal tenore delle testimonianze sopra richiamate.

Da ciò consegue il superamento del limite legale dei 36 mesi a partire dall'8 aprile 2014, restando pertanto irrilevante ai fini di causa quanto accaduto successivamente allorchè è entrato il vigore il D.lgs. n. 81/2015.

Che poi la richiamata disposizione del D.lgs. n. 368/2001 si applichi anche ai soggetti tenuti *ex lege* a selezionare il personale mediante procedure concorsuali o paraconcorsuali non può essere ragionevolmente posto in discussione tenuto conto della chiara finalità cui la stessa è preordinata, ossia scoraggiare la abusiva reiterazione di contratti a termine in difetto delle specifiche esigenze che giustificano il ricorso a tale forma di assunzione (cfr. sul punto Cass. sent. n. 6089/2021, richiamata anche dalla difesa ricorrente).

Sotto altro profilo trova applicazione nella vicenda in disamina l'art. 18 comma 2 bis del decreto legge n. 112/2008 che nella formulazione vigente nell'aprile 2014 così disponeva:



*Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.***

Posto che la ██████████ rientra tra le società ricomprese nell'ambito applicativo di tale disposizione, opera nella specie l'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 rispetto al quale, in presenza dell'abusiva reiterazione di contratti a termine non assume rilievo dirimente, onde consentire la conversione del rapporto a tempo indeterminato, il fatto che il lavoratore interessato risulti esser stato assunto in forza di selezione pubblica.

In proposito la Suprema Corte ha recentemente chiarito (cfr. Cass. ord. n. 42004/2021) con condivisibile analisi del quadro normativo di riferimento che *Nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, atteso che la "ratio" dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non risiede esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire l'efficienza dell'amministrazione pubblica ed il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica.*

Dunque la corretta instaurazione del rapporto di lavoro non costituisce elemento decisivo per la conversione dello stesso a tempo indeterminato in presenza di vizi che si collocano nella fase esecutiva del rapporto, ostandovi il disposto dell'art. 36 anzidetto, come declinato nei termini sopra richiamati.

Se così è residua in favore del ricorrente il rimedio risarcitorio, anche recentemente ammesso dalla



Suprema Corte proprio in presenza di vizi concernenti il superamento del limite fissato dall'art. 5 comma 4 bis del D. Lgs. n. 368/2011 (cfr. Cass. ord. n. 15027/2022, ove viene enunciato il principio in forza del quale *in tema di impiego pubblico privatizzato, qualora sia stata chiesta la conversione o trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine per violazione delle regole che ne condizionano la legittimità, il giudice, a fronte della giuridica impossibilità di una tale tutela in forma specifica avverso l'illecito determinatosi, deve pronunciare sulla tutela per equivalente, secondo il regime del c.d. danno euro unitario*).

Ai sensi dell'art. 32, comma 5 della legge n. 183/2010, deve, pertanto, essere riconosciuta in favore del ricorrente un'indennità risarcitoria.

Al fine di quantificare tale indennità occorre far riferimento per un verso alle dimensioni della società convenuta, alla anzianità maturata dal [REDACTED] al momento del superamento del limite di 36 mesi e per altro verso, in chiave limitativa, al non breve periodo di tempo trascorso tra la messa in mora (intervenuta nel febbraio 2017) ed il momento di consumazione dell'illecito lamentato dal ricorrente.

Appare al riguardo equo determinare il quantum di tale voce in ragione di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal ricorrente, maggiorata con interessi e rivoluzione monetaria decorrenti dalla data del presente provvedimento sino al saldo effettivo (cfr. Cass. sent. n. 9268/2016).

Con riguardo infine alla richiesta condanna della società convenuta alla ricostruzione della posizione previdenziale del ricorrente relativamente al periodo per cui è causa sulla scorta della differente contribuzione dovuta in forza della presente statuizione la domanda è fondata nei limiti della intervenuta prescrizione quinquennale.

In proposito il primo atto col quale il [REDACTED] ha denunciato l'omessa contribuzione è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in confronto dell'Inps avvenuta quantomeno il 6 ottobre 2017, data in cui il reparto Inps competente in materia ha relazionato all'ufficio legale interno (cfr. relazione amministrativa in atti).

La [REDACTED] deve pertanto essere condannata alla regolarizzazione contributiva della posizione del [REDACTED] per il periodo che va dal 6 ottobre 2012 al 15 dicembre 2016 avuto riguardo alle differenze stipendiali riconosciute in suo favore.

Per quanto invece concerne il periodo che va dall'8 febbraio 2011 al 5 ottobre 2012 la datrice di lavoro deve essere condannata alla costituzione di apposita rendita vitalizia presso l'Inps da liquidarsi ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Le spese di lite infine seguono la soccombenza nel rapporto tra il ricorrente e la [REDACTED]



██████████ e sono liquidate come da parte dispositiva.

Quanto al rapporto processuale tra l'Inps e le controparti, tenuto conto del tenore delle difese dell'Ente, evocato quale litisconsorte necessario rispetto ad una parte del petitum, sussistono i presupposti per disporre la integrale compensazione.

P.Q.M

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione, deduzione disattesa:

- Dichiarà che ██████████ ha diritto all'inquadramento nel livello 4B e quindi 4A del CCNL operante nella specie con le decorrenze di cui in parte motiva;
 - Condanna ██████████ al pagamento in favore di ██████████ di euro 10.855,34 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo;
 - Condanna la ██████████ al pagamento in favore di ██████████ della indennità risarcitoria prevista dall'art. 32, comma 5 della Legge n. 183/2010, in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione e interessi con decorrenza dalla data della pronuncia della presente sentenza;
 - Condanna la ██████████ alla ricostruzione della posizione previdenziale relativa a ██████████ per il periodo che va dal 6 ottobre 2012 al 15 dicembre 2016, come da parte motiva, ed alla costituzione di apposita rendita vitalizia presso l'Inps, da liquidarsi ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962, per il periodo che va dall' 8 febbraio 2011 al 5 ottobre 2012;
 - Condanna la ██████████ alla rifusione delle spese di lite in favore di ██████████ liquidandole in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario in ragione del 15% ed oltre rimborso del C.U. ed accessori, ove dovuti, nella misura di legge.
 - Dispone la compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra l'Inps e le controparti.
- Così deciso in Cagliari il 7 luglio 2022.

Il Giudice

Giorgio Murru

